

**DELIBERAZIONE 13 MARZO 2014**  
**108/2014/R/GAS**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI ALLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A. PER IL CONFERIMENTO DELLE  
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2014 – 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 marzo 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro 19 febbraio 2014 (di seguito: decreto 19 febbraio 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo Allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 297/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/GAS;
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all’articolo 12, comma 7, che l’Autorità fissi le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- il decreto legge 1/12 prevede, all’articolo 14, comma 3, che siano determinate, con decreto del Ministro:
  - la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi dell’articolo 14, comma 1;
  - la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il decreto 19 febbraio 2014 il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio, ai sensi dell’articolo 14, del decreto legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 stabilendo in particolare:
  - le capacità di stoccaggio di modulazione afferenti i servizi di punta e uniforme e per servizi integrati per la rigassificazione;
  - l’offerta delle medesime capacità nell’ambito di due prodotti distinti in base al periodo di iniezione (mensile o stagionale);
  - le medesime capacità siano offerte mediante procedure di asta competitiva stabilite dall’Autorità, per ciascuna delle quali sia definito un prezzo di riserva, che tenga anche conto dell’evoluzione dei mercati, da non rendere noto ai richiedenti.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 85/2014/R/GAS, l’Autorità ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con le disposizioni del decreto 19 febbraio 2014;
- la medesima deliberazione ha previsto, all’articolo 6, che per ciascuna asta, è stabilito un prezzo di riserva sulla base di criteri definiti dall’Autorità e comunicati alle imprese di stoccaggio con successivo provvedimento, con l’obbligo, per le medesime imprese, di mantenerne la riservatezza; e che le esigenze di riservatezza circa le presenti disposizioni vengono meno al termine delle procedure di conferimento di cui all’articolo 4 della deliberazione 85/2014/R/GAS, ovvero nel momento in cui la capacità di stoccaggio risulti interamente conferita;

- i criteri di cui al precedente punto tengono conto:
  - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo;
  - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate al gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
  - dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio, costo dei consumi di iniezione ed erogazione, oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
- l'introduzione di un prezzo di riserva positivo per le procedure di conferimento della capacità per i servizi con iniezione mensile rappresenta un vincolo all'allocatione di quote di capacità di stoccaggio che, se non conferite a tempo debito, possono risultare indisponibili al mercato;
- al tempo stesso, il criterio di valorizzazione *pay as bid* delle offerte per i servizi con iniezione mensile consente di ridurre il rischio di una non adeguata valorizzazione della capacità di stoccaggio derivante dall'applicazione di un prezzo di riserva nullo;
- i servizi di punta ed uniforme con iniezione stagionale relativi all'ultima procedura di conferimento di settembre 2014, si configurano, nel caso risultino ancora disponibili, come prodotti con iniezione mensile;
- tra le componenti tariffarie unitarie applicate al gas immesso rientra il corrispettivo variabile CV<sup>os</sup> di cui al comma 23.1, lettera c), della RTTG, posto pari a 0,0090 €/Smc per il periodo 1 ottobre 2014 – 31 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, della richiamata deliberazione 85/2014/R/GAS;
- il tasso nominale di rendimento del capitale di debito riconosciuto ai fini tariffari, di cui all'articolo 11 della RTSG e pari al 4,53%, rappresenta un riferimento utilizzabile ai fini della stima degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario ed urgente definire la formula di calcolo del prezzo di riserva al fine del corretto svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio da parte della società Stogit S.p.A.;
- detta formula sia utilizzabile per tutte le aste di prossimo svolgimento e per ogni servizio in conferimento;
- sia opportuno, al fine di massimizzare il riempimento degli stoccaggi, prevedere un prezzo di riserva nullo per le sole procedure di conferimento *pay as bid* della capacità per i servizi con iniezione mensile, nonché per le procedure di settembre 2014 per il conferimento della capacità per i servizi con iniezione stagionale;
- sia opportuno determinare i prezzi di riserva per il prodotto uniforme stagionale tenendo conto, in via prudenziale, dell'incidenza della diversa flessibilità dei diversi prodotti sul relativo valore come potenzialmente percepito dal mercato, anche al fine di minimizzare il ricorso all'assegnazione della capacità attraverso prodotti mensili a causa di un'erronea determinazione dei prezzi di riserva; così, quindi, da

- massimizzare il gettito complessivo preservando la sicurezza del sistema;
- ai fini della stima degli oneri finanziari sia necessario considerare la durata media dell'immobilizzazione, nonché l'articolazione temporale dei servizi in conferimento;
  - le disposizioni del presente provvedimento siano rese pubbliche al termine delle procedure di conferimento di tutte le imprese di stoccaggio e di cui all'articolo 4 della deliberazione 85/2014/R/GAS, ovvero nel momento in cui la capacità di stoccaggio di tutte le imprese di stoccaggio risulti interamente conferita

### **DELIBERA**

1. di definire, ai sensi dell'articolo 6, della deliberazione 85/2014/R/GAS, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio della società Stogit S.p.A. per l'anno termico dello stoccaggio 2014 – 2015, come riportati all'Allegato A al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle società Stogit S.p.A., con l'obbligo per detta impresa di mantenerne la riservatezza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), una volta ultimate le procedure di conferimento di tutte le imprese di stoccaggio, ovvero, se precedente, nel momento in cui la capacità di stoccaggio di tutte le imprese di stoccaggio risulti interamente conferita.

13 marzo 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*